

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 22 settembre 2005.

**Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA - Onlus) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 16 giugno 2005, n. 655/2005, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 22 settembre 2005

05A10965

p. Il Presidente: BACCINI

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 31 agosto 2005.

**Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

#### Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2005.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.

#### Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2005.

#### Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

#### Art. 4.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 430.575 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato del Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 430.575 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2004.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

#### Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia per un numero complessivo di 203.000 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

#### Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'istituto produttore le necessarie disposizioni.

#### Art. 7.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2005

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 234

05A10868